

Domanda di MOBILITA' a. s. 2022-23

Casistica presentazione DOMANDA

1	Docente che, a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale), ha richiesto una <i>preferenza puntuale</i> di scuola e l'ha ottenuta nei movimenti a.s. 2020/2021 e a. s. 2021/2022.	NON PUÒ presentare domanda volontaria per il triennio successivo a decorrere dall'anno scolastico di ottenimento.
2	Docente che, a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale), ha richiesto, <i>nel corso della I fase</i> , una <i>preferenza con codice di distretto sub-comunale</i> ed ha ottenuto il movimento nel 2020/2021 e 2021/2022 su una scuola ivi compresa.	NON PUÒ presentare domanda per il triennio successivo a decorrere dall'esito.
3	Docente che, a seguito di domanda volontaria, ha espresso <i>codice sintetico del comune nel corso della II fase</i> (da posto comune a sostegno e viceversa) e <i>III fase</i> (mobilità professionale) ed ha ottenuto il movimento nel 2020/2021 e 2021/2022.	NON PUO' presentare domanda per il triennio successivo all'interno dello stesso comune a decorrere dall'esito.
4	Docente <i>immesso in ruolo in data 1 settembre 2020</i> .	PUO' presentare domanda di mobilità territoriale per l'a.s. 2022/2023. N.B. <ul style="list-style-type: none">• <i>Se ottiene una preferenza tra quelle richieste, ne assume la titolarità ed è TENUTO A PERMANERE sulla sede per un triennio di effettivo servizio.</i>• <i>Se non ottiene alcuna preferenza RIMANE SULLA SEDE ATTUALE per il completamento dell'ultimo anno del triennio.</i>
5	Docente <i>immesso in ruolo in data 1 settembre 2021</i> .	PUO' presentare domanda di mobilità per l'a.s. 2022/2023. N.B.

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Se ottiene una preferenza tra quelle richieste, è TENUTO A PERMANERE sulla sede per un triennio di effettivo servizio.</i> • <i>Se non ottiene alcuna preferenza, ASSUME LA TITOLARITÀ sulla sede attuale per i successivi due anni a completamento del triennio.</i>
6	Docente assunto da GPS con procedura straordinaria , ex art.59 DL 73/21, convertito in L. 106/21.	NON PUO' PRESENTARE DOMANDA di MOBILITÀ per l'a. s. 2022/2023, in quanto nominato con contratto a tempo determinato

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una **funzione di controllo del sistema informatico** che, in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti, segnalerà il personale docente soggetto alla suddetta disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle deroghe normativamente previste:

I vincoli summenzionati **NON SI APPLICANO**:

- a) situazioni sopravvenute di *esuberato o soprannumero* in caso di *soprannumero/esuberato*: in tal caso il docente **DEVE presentare** domanda di trasferimento, altrimenti il movimento sarà **disposto d'ufficio**;
- b) nei casi di *precedenza ex art.13 del CCNI* (personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del citato testo unico).

Pertanto, **TUTTI** i docenti che **NON RIENTRANO in nessuna delle situazioni sopra elencate, possono accedere alla mobilità volontaria**, secondo i termini, le procedure e le modalità definite nell'Ordinanza Ministeriale.

N. B.

Relativamente al personale docente interessato alla **MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE SPECIFICHE DISCIPLINE DEI LICEI MUSICALI**, nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno **TITOLO** al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso **dell'abilitazione** per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, nonché in possesso dei **titoli di cui all'allegato E** al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e, per la *classe di concorso A-55*, dei **titoli di servizio** ivi previsti.

Sono **inoltre abilitati** per le predette classi di concorso **GLI ASSUNTI IN RUOLO** dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106.

(Nota M.I. 25.02.2022, n. 8204)